



**SERVIZIO FITOSANITARIO E LOTTA
ALLA CONTRAFFAZIONE**

U.O. S4.06 di Agrigento

Dr. Pasquale Patti

I Servizi Fitosanitari

Sono stati istituiti con D.L. n. 536 del 30 Dicembre **1992** a seguito delle nuove procedure di controllo disposte dalla Comunità Europea – Direttiva 91/683 CEE – allo scopo di contrastare la diffusione di organismi nocivi ai vegetali.

Essi si articolano in:

Un Servizio Fitosanitario Centrale (S.F.C.)

I Servizi Fitosanitari Regionali (S.F.R.)

Il S.F.C., che ha sede presso il Mi.P.A.F., rappresenta l'autorità centrale, responsabile del coordinamento nell'ambito della difesa fitosanitaria.

I S.F.R. rappresentano gli uffici operativi regionali la cui attività è essenzialmente rivolta al **monitoraggio di organismi nocivi**, il **controllo ai vivai** e le relative certificazioni autorizzative, **la vigilanza** per l'individuazione **di organismi nocivi** da quarantena sui vegetali e/o prodotti vegetali che circolano all'interno dei singoli Stati membri e che transitano nei punti di entrata, **l'applicazione del sistema sanzionatorio**, le attività di **informazione, divulgazione e sperimentazione** in ambito fitosanitario.

In Sicilia,

il Servizio Fitosanitario Regionale è stato istituito nel 1994 con D.A. del 10 Marzo, ha sede presso il Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato

Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ed è strutturato in 3 Unità Operative di coordinamento, 2 Osservatori per le Malattie delle Piante e 7 uffici periferici provinciali.

Oltre ai compiti in materia fitosanitaria, al Servizio è stato recentemente affidato il coordinamento dell'attività di **lotta alla contraffazione**.

A questo scopo vengono effettuati controlli periodici per le azioni di contrasto alla contraffazione, alle frodi in campo agroalimentare ed a garanzia della difesa dei prodotti agricoli locali;



LA CERTIFICAZIONE IMPORT-EXPORT

Cos'è come funziona

Nel 2000 l'Unione europea, con la Direttiva 2000/29/CE con l'obiettivo di garantire lo stesso livello di protezione fitosanitaria ha uniformato le procedure di controllo in tutti i Paesi membri.

Tale Direttiva è stata recepita dalla normativa italiana con il D.Lgs 19/8/2005 nr 2014.

Il **certificato fitosanitario è il documento** che accompagna le partite in entrata da Paesi extra UE, attesta che i vegetali o prodotti vegetali in esame sono immuni da parassiti pericolosi o potenzialmente in grado di diffondersi, nonché la conformità alla normativa fitosanitaria del paese importatore.

I certificati fitosanitari non possono attestare qualità del prodotto, caratteristiche comuni alla sanità umana o veterinaria, residui di fitofarmaci o radioattività e, in generale, qualsiasi altra condizione diversa dalla materia fitosanitaria.

I CONTROLLI

I controlli hanno lo scopo di verificare che i vegetali o prodotti vegetali siano conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente ed, in particolare, che non vi sia presenza di organismi nocivi definiti di quarantena.

Oggetto dei controlli sono i vegetali e prodotti vegetali ritenuti esposti a maggiore rischio fitosanitario.

I requisiti per la UE sono descritti nell'Allegato IV della Direttiva. Per alcuni vegetali e prodotti vegetali sono previsti dei divieti di introduzione che possono riguardare tutta la Comunità o solo alcune «**zone protette**»

I controlli e la certificazione sono espletati **dagli Ispettori Fitosanitari**, qualificati dalle rispettive Regioni e iscritti in apposito registro nazionale curato dal Servizio Fitosanitario Centrale.

Nel caso di esportazione o riesportazione, la certificazione si conclude con l'emissione del certificato fitosanitario, a valenza internazionale.

In importazione invece, se i controlli sulla partita o spedizione da parte del Servizio fitosanitario hanno avuto un esito favorevole, viene rilasciato un "nulla-osta".

La certificazione fitosanitaria è assoggettata al pagamento della apposita tariffa.

La certificazione fitosanitaria in esportazione o riesportazione

È d'obbligo il certificato fitosanitario per **vegetali e prodotti vegetali tal quali, o che abbiano subito una trasformazione semplice** (macinazione, segagione, essiccazione, compressione).

Non vanno, di norma, certificati prodotti che **hanno subito una trasformazione complessa che fa escludere il rischio fitosanitario** (ad es. l'olio di oliva).

Quanto sopra non esclude casi particolari in cui il Paese importatore applica proprie normative specifiche.

Il certificato deve descrivere i colli e specificare, nel caso si tratti di vegetali, la specie botanica. Nel caso venga richiesta, in base alle vigenti disposizioni, la dichiarazione supplementare relativamente ad una merce proveniente da un'altra regione o un altro Stato membro, l'Ispettore dovrà verificare la sussistenza dei requisiti fitosanitari, provvedendo a richiedere, se del caso, un'attestazione, in assenza della quale non può essere rilasciata la dichiarazione supplementare.

VIVAISMO

La principale attività del Servizio Fitosanitario riguarda la certificazione dei vegetali e prodotti vegetali nelle fasi di importazione ed esportazione da e verso i Paesi non facenti parte dell'Unione Europea (UE) **nonché il controllo fitosanitario nella circolazione all'interno dei Paesi UE.**

Le norme fitosanitarie sono decise dalla UE, applicate dal Servizio Fitosanitario Nazionale ed attuate nelle regioni dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Il compito di tale servizio, a supporto dello scambio internazionale dei vegetali, è quello di **garantire lo stato di sanità delle merci movimentate**, verificandone la tracciabilità, il rispetto delle idonee condizioni lungo tutta la catena produttiva e di commercializzazione, applicando le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali **dettate dal Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m.i.**

Ciò è possibile grazie al controllo dei requisiti delle aziende da abilitare alla produzione e al commercio dei vegetali che sono tenute alla redazione dei registri aziendali sui quali si annotano i momenti salienti del processo produttivo (es. semina, trattamenti, vendita, etc.).

Il registro è preventivamente approvato dal SFR.

Nel registro dei vegetali si trascrivono le movimentazioni di vegetali che necessitano del passaporto delle piante o in generale di materiale vegetale destinato a figure impegnate nella produzione di vegetali.

QUALI CATEGORIE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE?

1) i **produttori** di:

- **piante** e relativi materiali di propagazione,
- **semi** (attività sementiera);

destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo;

2) i **commercianti** all'ingrosso di piante e relativi materiali di propagazione compresi i tuberi-seme;

3) gli **importatori** da Paesi terzi di vegetali citati nell'allegato V, parte B del D.Lgs (es. piantine di pomodoro, bacche di melanzane, frutti di agrumi, di pero, di melo, di pesco, di albicocco, legname di quercia, di platano, di pioppo, di conifere, etc.), nonché di semi delle piante agrarie, orticole e forestali;

4) i **centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i centri di spedizione che commercializzano all'ingrosso tuberi di patate da consumo** (*Solanum tuberosum*) e **frutti di agrumi** (*Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi), situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

5) i **produttori e commercianti all'ingrosso di legname** citato nell'allegato V, parte A del D.Lgs;

6) i **produttori e commercianti di micelio fungino** destinato alla produzione di funghi coltivati;

7) **coloro che commercializzano imballaggi** con il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO. (imballaggi in legno).

QUALI CATEGORIE SONO ESONERATE?

- 1) i commercianti al **dettaglio** che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;
- 2) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente ad utilizzatori finali;
- 3) i riproduttori di sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera;
- 4) i soggetti che cedono piante adulte ad aziende autorizzate (dismissione di frutteti, etc);
- 5) i rivenditori di sementi già confezionate ed etichettate da terzi;
- 6) gli importatori occasionali dotati di specifica autorizzazione;
- 7) gli importatori occasionali di piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.

COSE' IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

I vegetali e prodotti vegetali elencati **nell'allegato V** (*Pag. 142 del D.Lgs. 19-08-2005, n. 214*), anche se originari di paesi terzi, possono circolare all'interno del territorio Comunitario solo se accompagnati dal **passaporto delle piante**.

E' il documento di accompagnamento intracomunitario che attesta che la produzione è avvenuta in **condizioni di sanità**, cioè che il processo produttivo adottato dall'azienda, validato dal (SFR), **è in grado di garantire l'assenza di organismi nocivi da quarantena**. L'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante va richiesta al SFR da soggetti che siano già in possesso della autorizzazione relativa all'attività esercitata e iscritti al **RUP**.

Il rischio fitosanitario

Possiamo definire il rischio fitosanitario come la possibilità di introdurre e diffondere nuovi organismi nocivi. Tali organismi dannosi spesso “esotici” possono trovare, in ambienti nuovi, condizioni favorevoli al loro sviluppo e, in assenza di specifici nemici naturali, colonizzare in poco tempo nuove aree e arrecare notevoli danni al patrimonio vegetale.

L'insieme delle attività e dei provvedimenti di lotta ufficiali che mirano a prevenire l'introduzione o la diffusione di organismi nocivi è denominata **“quarantena vegetale”**.

Le vie di introduzione dei nuovi parassiti

Le classiche vie d'ingresso per l'introduzione di nuovi parassiti sono essenzialmente tre:

1. i cosiddetti **punti di entrata** comunitaria, costituiti in Sicilia da porti e aeroporti, soprattutto attraverso l'arrivo di materiale vegetale vivo (piante e prodotti vegetali) e substrati di coltura, ma anche di legname, materiale da imballaggio, supporti in legno, ecc.;
2. il **commercio intracomunitario** di materiale vegetale, soprattutto di materiale vivaistico;
3. gli **ingressi accidentali** tramite il trasporto passivo (veicoli, calzature, uccelli, insetti, vento, pioggia, ecc.) sia da paesi extra UE.

La prevenzione

Il SFR ha il compito di presidiare i punti di entrata comunitaria effettuando i controlli fitosanitari obbligatori su tutta la merce sensibile soggetta a normativa e secondo gli adempimenti della vigente legislazione fitosanitaria. Inoltre, il SFR esegue costanti monitoraggi e controlli sulle superfici impegnate da attività vivaistiche e, ove necessario e previsto, anche in altre aree (agricole, boschive, a verde urbano, ecc.).

gli Osservatori per le Malattie delle Piante sono dotati di strutture laboratoristiche in grado di eseguire analisi per la ricerca dei fitopatogeni.



I laboratori fitopatologici del SFR

Il Servizio Fitosanitario Regionale dispone nell'isola di due laboratori Fitopatologici, a Palermo e Acireale, presso le sedi dei rispettivi Osservatori per le Malattie delle Piante.

Il personale utilizzato presso i laboratori svolge attività di analisi su diversi organismi, fra cui:

Plum Pox Virus (PPV) Sharka

Xylella fastidiosa

Citrus Tristeza Virus (CTV)

Virus della vite (ArMV, GFLV, GVA, GLRaV1, GLRaV3)

Flavescenza dorata

Legno Nero

Erwinia amylovora

Ceratocystis fimbriata

Nematodi delle patate

Nematodi del terreno

Ralstonia solanacearum

Clavibacter michiganensis

Le metodiche utilizzate sono quelle previste dai protocolli ufficiali, sia in **ELISA** che in **PCR** convenzionale e **PCR Real Time**. Qualora l'analista dovesse riscontrare sospetti sulla presenza di organismi di lotta obbligatoria e/o di quarantena mai rinvenuti sul territorio siciliano, i campioni interessati vengono inviati ai laboratori nazionali di riferimento per la conferma delle analisi.

Il SFR si avvale anche di convenzioni con laboratori esterni per l'esecuzione di analisi che presentano aspetti di particolare complessità.

Attività scientifica

Tra i compiti istituzionali del Servizio Fitosanitario vi sono anche lo **studio e la sperimentazione in ambito fitosanitario**.

Si tratta di attività applicative, distanti dalla ricerca pura che rimane compito delle università, che hanno lo scopo di trovare un riscontro pratico ai problemi fitosanitari che emergono dall'agricoltura locale.

Queste attività sono frutto del lavoro dei tecnici degli Osservatori per le Malattie delle Piante o, più spesso, di collaborazioni tra essi e istituti scientifici di rilievo, siano essi universitari o meno.



SISTEMA SANZIONATORIO

La produzione, l'importazione da paesi terzi e la movimentazione all'interno dell'Unione Europea di vegetali e prodotti vegetali, è regolamentata principalmente dal D.Lgs 214 del 19 agosto 2005 in attuazione a diverse Direttive comunitarie,

il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs 214/2005, comporta l'applicazione di **sanzioni amministrative** che sono di competenza dei Servizi Fitosanitari Regionali e vengono applicate, in Sicilia, dagli Ispettori Fitosanitari in servizio presso le sedi centrale e provinciali del territorio regionale, secondo le procedure dettate dalla L. 689/1981.

VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Gli operatori che producono, commercializzano ed importano prodotti agricoli con **metodo biologico**, devono assoggettarsi a un sistema di controllo da parte degli Organismi di Controllo autorizzati dal MiPAAF.

Alle amministrazioni pubbliche – MiPAAF-ICQRF e Regioni – sono state attribuite funzioni di vigilanza da esercitarsi mediante controlli ufficiali coordinati **intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute ed il benessere degli animali.**

L'attività di vigilanza persegue due principali obiettivi:

- garantire l'idoneità, la trasparenza, la correttezza dell'espletamento dei compiti delegati;
- tutelare, indirettamente, gli interessi dei consumatori e degli operatori afferenti al comparto delle produzioni di qualità regolamentata, la cui conformità ai requisiti di produzione deve essere garantita dal sistema di controllo approntato dalle Autorità competenti.

L'attività di vigilanza si articola su due livelli:

- A. valutazione dell'efficienza del sistema di controllo ovvero l'attività svolta per testare la qualità del lavoro svolto dagli OdC.
- B. valutazione dell'efficacia del sistema di controllo, ovvero il riesame da compiere sui sistemi di controllo adottati, allo scopo di individuare le aree di miglioramento e gli strumenti per realizzarlo.

Ogni anno i nostri uffici, che hanno in carico quest'attività, sono coinvolti nel Programma nazionale di vigilanza, approvato dal Comitato Nazionale di Vigilanza



Grazie per
l'attenzione...